



Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aro- matizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi)

20.05.2020

I. Situazione iniziale

Gli allegati 3 e 6 vengono adeguati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 4 capoversi 2 lettera d e 9

L'ammissibilità degli aromatizzanti di affumicatura e la relativa definizione sono disciplinate nel regolamento (CE) n. 2065/2003¹. La modifica contiene ora un rimando concreto al diritto UE (cpv. 9). Il capoverso 2 lettera d non è quindi più necessario e viene abrogato.

Allegato 3 parte A

È stata aggiunta una nuova colonna, la 8, per la quantità massima della categoria soggetta a limitazioni.

Allegato 3 parte B

Nell'elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse (allegato 3) sono presenti molte sostanze aromatizzanti la cui valutazione scientifica non si è ancora conclusa.

Dall'entrata in vigore dell'ordinanza del 1° maggio 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato diverse sostanze. Sulla base di una nuova valutazione scientifica è avvenuta una modifica del diritto UE. Queste modifiche devono ora essere riprese anche nel diritto svizzero. A tale scopo è necessario effettuare complessivamente 14 adeguamenti e 4 stralci nell'allegato 3. Le sostanze aromatizzanti devono essere stralciate dall'elenco oppure deve essere limitato il loro campo di applicazione. Inoltre, vengono corrette le voci relative a n. FL 05.140. Per le sostanze che devono essere stralciate dall'allegato 3 parte B non si applica un periodo transitorio (v. art. 11*b*). Ciò significa che queste sostanze, subito dopo l'entrata in vigore della presente modifica, non possono essere più consegnate ai consumatori.

¹ Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.



Allegato 5

Con l'entrata in vigore, il 1° maggio 2017, dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV, RS 817.022.17), è stato inserito nell'allegato 1 un elenco negativo delle piante, delle parti di piante e dei prodotti preparati a base di esse. Le radici delle specie di rabarbaro *Rheum officinale* BAILLON e *Rheum palmatum* L. sono elencate nell'allegato 1 ODOV. Le radici di queste piante e i preparati a base di esse non possono quindi essere utilizzate come derrate alimentari e non possono essere aggiunte ad esse. Poiché non figurano in nessun elenco positivo dell'ordinanza sugli aromi, non possono neanche più essere utilizzate ai fini dell'aromatizzazione. Alcune specialità alcoliche della Svizzera contengono preparati a base di radice di rabarbaro a scopo aromatico, motivo per cui devono continuare a essere autorizzate a tale scopo. Di conseguenza, le radici delle specie di rabarbaro *Rheum officinale* BAILLON e *Rheum palmatum* L. vengono inserite nell'allegato 5.

Allegato 6

Il divieto di conferire un aroma agli alimenti per lattanti e di proseguimento nonché alle derrate alimentari a fini medici speciali per lattanti corrisponde a quello applicato anche nell'UE. La denominazione delle derrate alimentari menzionate al punto 2 viene corretta in modo che corrisponda alla definizione di cui all'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE, RS 817.022.104). I divieti riguardanti l'aromatizzazione di tutte le altre derrate alimentari non sono pertanto più necessari in questa ordinanza. Le relative regolamentazioni risultano dalle definizioni delle derrate alimentari interessate nelle rispettive ordinanze specifiche del DFI.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni sull'economia

Con le presenti modifiche si adegua il diritto svizzero a quello dell'UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie. Le restrizioni volte alla protezione della salute tengono conto delle conoscenze scientifiche più recenti e si basano su perizie dell'EFSA.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.